



# Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2016<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 27 cpv. 2 lett. f e 3*

<sup>2</sup> Sono tali segnatamente:

- f. le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

<sup>3</sup> Non sono deducibili segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;
- c. le multe e le pene pecuniarie;
- d. le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

*Art. 59 cpv. 1 lett. a e f nonché 2*

<sup>1</sup> Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a. le imposte federali, cantonali e comunali;
- f. le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

<sup>1</sup> FF 2016 7575

<sup>2</sup> RS 642.11

- <sup>2</sup> Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:
- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
  - b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;
  - c. le multe;
  - d. le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

## **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Art. 10 cpv. 1 lett. g e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Sono segnatamente dedotti a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale o professionale:

- g. le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

<sup>1bis</sup> Non sono deducibili segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;
- c. le multe e le pene pecuniarie;
- d. le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

*Art. 25 cpv. 1 lett. a ed f nonché 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a. le imposte federali, cantonali e comunali;
- f. le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

<sup>1bis</sup> Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per commettere reati;
- c. le multe;
- d. le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

<sup>3</sup> RS 642.14

*Art. 72w* Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

<sup>1</sup> I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 10 capoverso 1 lettera g e capoverso 1<sup>bis</sup> nonché 25 capoverso 1 lettere a ed f nonché capoverso 1<sup>bis</sup> entro la data di entrata in vigore della modifica del ....

<sup>2</sup> Da tale momento, le modifiche menzionate al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti ad esse contrario.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

